



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422412466

E-Mail : posta@ordinefarmacistitrevise.it - ordinefarmacistiv@pec.fofi.it

Sito Internet: www.ordinefarmacistitrevise.it

Semplificazione delle modalità prescrittive dei farmaci per la terapia del dolore

Si ricorda che l'Allegato III-bis del DPR 309/90 contiene l'elenco di medicinali con forte attività analgesica che godono di particolari facilitazioni prescrittive per il trattamento dei pazienti affetti da dolore severo. La singola prescrizione vale per una **terapia di max 30 giorni**, ad esclusione della Cannabis (*).

Tale elenco risulta composto dalle seguenti sostanze:

- Buprenorfina
 - Codeina
 - Diidrocodeina
 - Fentanil
 - Idrocodone
 - Idromorfone
 - Metadone
 - Morfina
 - Ossicodone
 - Ossimorfone
 - Sufentanil
 - Tapentadol
- dal 25/6/2018 anche Cannabis

In proposito si rammenta che:

- La prescrizione a carico del SSN dei medicinali dell'Allegato III Bis deve riportare esclusivamente il codice **TDL** che consente terapia 30 gg ed esenzione dalla quota fissa – ricette prive del TDL consentono erogazione di max due confezioni;
- per la prescrizione dei medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali è necessaria la ricetta a ricalco, **tranne che per i medicinali collocati nell'Allegato III Bis che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore (ricettario SSN in luogo del ricettario a ricalco per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo)**, la ricetta va conservata 2 anni;
- la prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B e D è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e va conservata per due anni.
- La ricetta ordinaria non rimborsabile (bianca) può essere usata esclusivamente per i farmaci collocati nella **Tabella dei medicinali sezione D**. La ricetta è non ripetibile e quindi va rinnovata volta per volta e conservata per due anni; il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, cognome ed estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente (6 mesi e no dati acquirente per i medicinali già in Tab. sez.D prima del 2009);
- Per i farmaci dell'allegato III-bis rimasti in **tabella V A**, prescritti per la terapia del dolore, **non può mai essere utilizzata la ricetta ordinaria non rimborsabile (bianca)**;
- Tutti i medicinali inseriti nelle tabelle stupefacenti NON possono essere erogati "in caso di urgenza" in assenza di presentazione di ricetta (Decreto 31-03-2008).

(*) L'allestimento di preparati di Cannabis deve avvenire secondo le Norme di Buona Preparazione e nel rispetto di quanto previsto in termini di limite di utilizzazione della preparazione galenica che, in assenza di informazioni sulla stabilità, risulta essere: per le formulazioni solide, liquide non acquose o con un contenuto alcolico non inferiore al 25%, non oltre il 25% del più breve periodo di validità dei componenti utilizzati, tale periodo non può comunque superare i **sei mesi**. Tutte le altre formulazioni devono essere utilizzate entro **trenta giorni** dalla data di preparazione, limite che può essere ridotto o superato solo su specifiche conoscenze e accorgimenti connessi con la contaminazione microbica o con le caratteristiche chimico-fisiche dei componenti.